La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
***Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile***
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 4.04.2016
*La Nuova Procedura Civile, 2, 2016*
ADMAIORA
*Editrice*

# DOMANDE TARDIVE DI AMMISSIONE AL PASSIVO

*Schema di* **Valeria VASAPOLLO**

**SONO CONSIDERATE TARDIVE**

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di **trenta giorni** prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di **dodici mesi** dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive.

In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare tale termine fino a 18 mesi.

Si applica il procedimento previsto dagli artt. 93 - 99.

Il creditore ammesso tardivamente ha diritto di concorrere solo alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione al rispettivo credito, a meno che non vi siano cause di prelazione o il ritardo non sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 112).

DOMANDE SUPERTARDIVE
Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se **l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile**

Il titolare di diritti su beni mobili o immobili se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene fino all'accertamento del diritto.

La Nuova Procedura Civile